

Oggi un cliente ha deciso di non fare ricorso.

Oggi un cliente ha deciso di non fare ricorso al T.A.R., a causa del contributo unificato.

I dati della vicenda sono i seguenti (appena appena camuffati per rispetto del cliente).

- a) La stazione appaltante bandisce un appalto di servizi in più lotti, da aggiudicarsi con il criterio del massimo sconto percentuale. Il bando prevede inoltre che ogni concorrente possa aggiudicarsi non più di due lotti.
- b) Il valore a base d'asta dei singoli lotti varia dai 110.000 ai 140.000 euro.
- c) In tutti i lotti il cliente fa il 69% di sconto.
- d) Sconto folle? No, perché la base d'asta era talmente gonfiata che:
 - la soglia di anomalia per ciascun lotto, calcolata ex art. 86 comma 1 del Codice dei contratti, viene determinata in un valore poco sopra o poco sotto al 50%
 - i lotti vengono aggiudicati ad offerte che hanno proposto ribassi tra il 63 e il 67%
- e) Il cliente dunque viene escluso perché la propria offerta, all'esito della verifica di anomalia, viene considerata non congrua.

Il cliente viene in studio e, ritenendo che la propria esclusione sia stata immotivata e in definitiva illegittima, vorrebbe fare ricorso. Ci rappresenta anche che 75.000 euro circa (il valore per due lotti che avrebbe potuto conseguire) potranno essere pochi per altri o per la stazione appaltante, ma per lui sarebbe un fatturato più che dignitoso per le caratteristiche e la durata del servizio da svolgere, e del tutto remunerativo del proprio lavoro (lavorando da solo, non avendo costi fissi particolari, ecc...).

Per inciso, non ho mai visto una analisi di costo tanto dettagliata: il cliente alla stazione appaltante aveva dettagliato, con apposito preventivo, anche il costo del *bed & breakfast* in cui avrebbe alloggiato per le trasferte da effettuarsi.

Ma succede che il cliente, più che attrezzato in tutto, era venuto in studio avendo letto su Internet che sotto i 200.000 euro di valore c'è un contributo unificato di duemila euro. Noi, con vergogna, dobbiamo spiegargli che bisogna tenere conto della base d'asta, e che quindi per due lotti che potrebbe aggiudicarsi siamo costretti a conteggiare valori ben superiori ai 200.000 euro: quindi ... quattromila euro di contributo.

Il cliente ci pensa un po', e poi desiste.

Fin qui la cronaca. Ora la valutazione giuridica.

Da questo punto vista – astraendoci dalla considerazione che per noi avvocati amministrativisti questi valori di contributo unificato sono scandalosi – bisogna tenere presente la presa di posizione della Corte di giustizia nella sentenza 6/10/2015 assunta nella causa C-61/14, nella quale ha giudicato accettabile il CU italiano perché inferiore al 2% del valore d'appalto: *“Infatti, il contributo unificato da versare, espresso in percentuale dei valori «limite» delle tre categorie di appalti pubblici, varia dall'1,0% all'1,036% del valore dell'appalto se esso si situa tra EUR 193 000 e 200 000, dallo 0,4 al 2,0% se tale valore si situa tra EUR 200 000 e 1 000 000, e corrisponde allo 0,6% del valore dell'appalto o a una percentuale inferiore, se detto valore è superiore a EUR 1 000 000. Orbene, i tributi giudiziari da versare per proporre ricorsi giurisdizionali amministrativi in materia di appalti pubblici che non siano superiori al 2% del valore dell'appalto in questione non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione in materia di appalti pubblici”*.

Se però si guarda non alla base d'asta nominale (nel caso in esame gonfiata esageratamente), ma a quella reale, questo giudizio può cambiare radicalmente.

Nel nostro caso, prendendo per ipotesi i due lotti più corposi (base d'asta nominale complessiva euro 280.000,00) e assumendo che la base d'asta reale sia – in dipendenza di quella soglia di anomalia che veleggia sul 50% – la metà (140.000 euro), allora siamo ben oltre quella soglia del 2% del valore dell'appalto che per la Corte di giustizia è ragionevole; per la precisione siamo al 2,86. Mettiamo anche di non voler conteggiare tutto quel 50% di anomalia ... il 2 per cento lo si supera comunque agevolmente. Addirittura basterebbe una soglia di anomalia (per nulla eccezionale) del 29% per valicare quel 2% che la Corte di giustizia considera percentuale congrua per determinare i valori di contributo unificato.

Una prima conclusione è un indiretto suggerimento alle stazioni appaltanti: se vogliono rendere statisticamente meno probabile l'impugnazione giudiziale dei propri atti, è sufficiente che aumentino in misura proporzionalmente contraria la base d'asta.

La conclusione vera però è che il contributo unificato, anche per via di meccanismi come quello ora raccontato, costituisce una barriera d'accesso alla giustizia amministrativa "mascherata" ma pesantissima, che limita irragionevolmente la tutela giudiziaria nei confronti degli atti di gara delle stazioni appaltanti.

Avv. Giovanni Sala del Foro di Vicenza

Vicenza, 15 aprile 2016